



BRONI-STRADELLA S.p.A.

Sede legale: Via Cavour, 28 – 27049 Stradella (PV)

Tel. 0385.43180/246470 – Fax 0385.43108

E-mail: bronistradellaspa@tin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01599690185

Cap. Soc. € 8.068.952,84

Si precisa che gli unici quesiti pervenuti alla data del 01/10/08 sono quelli di seguito elencati. Seguono, quindi, le precisazioni richieste.

Quesito 1:

Per la partecipazione alla gara in oggetto è richiesta nel bando l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla categoria 9 classe B e pertanto per lavori di bonifica cantierabili fino ad € 7.746.853,49.

Qualora un'impresa sia in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese categoria 9 classe C e pertanto per lavori di bonifica cantierabili fino a € 1.549.370,70 e qualora la stessa si associasse in una ATI orizzontale con un'altra impresa in possesso della medesima iscrizione (categoria 9 classe C) potrebbe partecipare atteso che l'importo totale dell'appalto pari ad € 3.125.550,00 indicato nella gara comprende anche altre e numerose attività che esulano dalla bonifica e pertanto non rientrabili nella cifra posta a base d'appalto.

Si chiede pertanto se una ATI così composta possa essere ammessa.

Quesito 2:

In virtù dei requisiti di ammissione riportati sul bando stesso (albo cat. 9 classe B) è possibile fare un'ATI di tipo orizzontale con un'altra azienda aventi entrambi la categoria 9 classe C, in modo tale, secondo la normativa vigente sui contratti pubblici, da raggiungere l'importo totale dell'appalto (€ 3.125.550,00) (l'unione delle due categorie + l'incremento del 30%)?

Risposta ai quesiti n. 1 e n. 2:

Come espressamente previsto dal bando di gara (lex specialis) al paragrafo 12, lettera d), punto 2, in caso di RTI il requisito (possesso della categoria 9, classe b) dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo, con possibilità di un suo frazionamento, rispettando la misura prevista dalla legge e dal bando stesso (almeno il 60% per la capogruppo e la restante percentuale cumulativamente per le mandanti nella misura non inferiore al 20% ciascuna.)

Quesito 3:

Nelle condizioni di partecipazione punto III.2.2 punto 2 e III.2.3 punti 1 e 2 i requisiti richiesti devono essere posseduti complessivamente dall'ATI o singolarmente dai singoli componenti?

Risposta al quesito n.3:

Come previsto nel bando integrale di gara i requisiti finanziari e tecnici, qualora frazionabili, devono essere posseduti nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti nella misura non inferiore al 20% ciascuna.

Quesito 4:

Nel bando integrale di gara al punto 12) "Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi: informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare (..) " viene richiesto:

b) in ordine alla capacità tecnica (...)

2) dichiarazione di aver eseguito con buon esito (..) almeno un intervento analogo a quello in oggetto per importo almeno pari a 1,5 volte quello totale dell'appalto (quindi € 3.125.550 x 1,5 = 4.688.325,00)

Si chiede se nel caso di RTI (come previsto a pag. 6 del bando integrale di gara, primo capoverso) tale requisito sia frazionabile, nella misura prevista dalla Legge per le imprese associate.

Quesito 5:

Riguardo alla capacità tecnica richiesta (punto 12 b del bando di gara), si chiede se l'intervento analogo richiesto pari ed € 4.688.325,00 è frazionabile o meno. Si chiede quali sono i requisiti finanziari e tecnici frazionabili.

Risposta ai quesiti n. 4 e n. 5:

Il requisito di cui al paragrafo 12 lettera b) punto 2 del bando di gara è frazionabile nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di associazioni temporanee di imprese e dal bando di gara (lex specialis).

Tutti i requisiti commensurabili sono frazionabili.

Quesito 6:

In caso di impresa non in possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alle condizioni minime di carattere economico e tecnico, si chiede se è possibile ricorrere alla cooptazione, eseguendo pertanto una parte di lavori non superiore ai minimi consentiti dalla legge, pari al 20%.

Risposta al quesito n. 6:

Fermo restando che la normativa in base alla quale è prevista la cosiddetta cooptazione (comma 4 dell'art. 95 del DPR 554/99 e s.m. e i.) si applica agli appalti dei lavori pubblici e non agli appalti di servizi, come nella fattispecie quello bandito da questa stazione appaltante, si fa presente che alcuni dei requisiti dei servizi richiesti, quale l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, non sono cooptabili.

Pertanto la richiesta di cui al quesito n. 6 non è ritenuta accettabile.

Quesito 7:

In riferimento alla procedura ristretta in oggetto, con la presente si chiede il seguente chiarimento:

1) il bando di gara al NB.2, riferito al punto 12, cita testualmente:

"Ai sensi dell'art 49, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s. m. e i., in relazione alla natura e all'importo del presente appalto, l'eventuale ricorso all'avvalimento da parte delle imprese

partecipanti dovrà essere limitato ai soli requisiti economici/finanziari di cui al precedente paragrafo 12, lettera a) e non a quelli tecnici.”

Tenuto conto che:

1) l'art 49 – avvalimento – D. Lgs. 163/2006 - comma 1 recita “Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto...”.

2) l'art. 49 comma 7 – “ che in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico.....”

3) quanto riportato in *lex specialis* non prevede la possibilità come recita il citato comma 7 dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, ma pone dei vincoli limitativi e di fatto restringe l'adesione alla procedura ad evidenza pubblica, contravvenendo al quieto orientamento giurisprudenziale che si attesta, al contrario, nell'allargamento dei parametri, in linea con le esigenze di concorrenza che le norme comunitarie prescrivono.

Si ritiene non corretto e limitativo quanto riportato al punto 12 NB. 2 del bando e pertanto non applicabile.

Risposta al quesito n. 7:

Si conferma quanto riportato in proposito nel bando di gara, a tutela della stazione appaltante.

Precisazione n.1:

Si segnala che, con l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2008 n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, pubblicata sulla G.U.R.I. - Suppl. Ord. N. 195 del 21/08/08 -Parte Prima, il cui art. 40, comma 5 recita: << al comma 1 dell'art 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole “nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge>>, la certificazione richiesta dal bando di gara al paragrafo 12, lettera e), punto c) non è più dovuta.

Stradella, li 02/10/08

Il Referente Tecnico
F.to Ing. MariaTeresa Bottino

Il Dirigente
F.to Geom. Franca Poggi